



L'Avvocato Generale dello Stato

AVVISO PUBBLICO

PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER LA PRATICA FORENSE PRESSO L'AVVOCATURA DELLO STATO

VISTO l'articolo 24, commi 2 e 3, del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, di approvazione del T.U. delle leggi sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;

VISTO l'articolo 61 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1612, di approvazione del regolamento per l'esecuzione del citato Testo Unico;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del Tesoro, in data 29 febbraio 1972, recante le norme sulla esazione degli onorari di causa e delle competenze di giudizio;

VISTA la legge 3 aprile 1979, n. 103, recante “Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato”;

VISTA la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante “Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”;

VISTO l'articolo 9, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nel testo in vigore sino al 31 dicembre 2017, secondo cui nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il 25 per cento delle somme recuperate è destinato a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, da attribuire previa procedura di valutazione comparativa;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 10 ottobre – 10 novembre 2017, n. 236, secondo cui la disciplina di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 del medesimo articolo 9, regolamento adottato con Decreto dell'Avvocato Generale dello Stato del 28 ottobre 2014 e in vigore dal 1° gennaio 2015;



L'Avvocato Generale dello Stato

VISTO l'articolo 1, comma 486, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, entrato in vigore il 1° gennaio 2018, che ha soppresso il secondo periodo dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

CONSIDERATO, pertanto, che l'articolo 9, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha avuto vigenza dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017;

VISTO l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

RITENUTO di dover procedere all'istituzione delle borse di studio, mediante utilizzo delle somme riscosse in attuazione dell'articolo 9, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nel periodo di vigenza della norma, nei confronti di coloro che hanno svolto la pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato nel medesimo periodo;

TENUTO CONTO che l'ammissione alla pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato avviene, a domanda dell'interessato, previa procedura di valutazione comparativa, rappresentata da una selezione per titoli basata sulla media tra il voto di laurea e i voti conseguiti nelle materie che formano oggetto degli esami scritti per l'iscrizione all'albo professionale e per il concorso a procuratore dello Stato;

CONSIDERATO che tale procedura di ammissione è stata adottata anche nei confronti di coloro che hanno svolto la pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato nel periodo 1° gennaio 2015 – 31 dicembre 2017;

SENTITO il comitato consultivo dell'Avvocatura dello Stato nella seduta del 22 dicembre 2021;

DECRETA

Art. 1

1. Il tirocinio per l'accesso alla professione forense svolto presso l'Avvocatura dello Stato nel periodo 1° gennaio 2015 – 31 dicembre 2017 dà diritto alla borsa di studio.



L'Avvocato Generale dello Stato

Art. 2

1. Sono ammessi alla borsa di studio i tirocinanti che, in base alla procedura di valutazione comparativa espletata in fase di ammissione, abbiano svolto il tirocinio presso l'Avvocatura dello Stato nel periodo 1° gennaio 2015 – 31 dicembre 2017, anche se iniziato prima del 1° gennaio 2015 o terminato dopo il 31 dicembre 2017, e nei confronti dei quali non risultino gravi ed ingiustificati elementi negativi di valutazione del rendimento individuale nel corso del tirocinio.

Art. 3

1. Ciascun tirocinante ha diritto a una borsa di studio di importo proporzionale al numero complessivo dei giorni di tirocinio svolto presso l'Avvocatura dello Stato, fino a un massimo di 365 giorni di calendario, esclusi eventuali periodi di interruzione.

2. La quota giornaliera di partecipazione, uguale per tutti i tirocinanti, è data dal rapporto tra l'importo totale riscosso in applicazione dell'articolo 9, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, e il totale dei giorni di tirocinio svolti da tutti i tirocinanti nel periodo 1° gennaio 2015 – 31 dicembre 2017, fino a un massimo di 365 giorni per tirocinante.

Art. 4

1. Ai fini del conseguimento della borsa di studio l'interessato presenta apposita domanda, esclusivamente tramite PEC, all'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale ha svolto il tirocinio, indicando l'indirizzo PEC al quale ricevere le successive comunicazioni nonché l'IBAN presso il quale accreditare le somme. In caso di tirocinio svolto presso l'Avvocatura Generale dello Stato, la domanda va presentata a quest'ultima. In caso di tirocinio svolto presso diverse sedi, la domanda va presentata alla sede presso la quale si è svolto l'ultimo periodo di tirocinio.

2. La domanda, da compilarsi esclusivamente secondo il modello e le istruzioni allegate al presente decreto (all. 1), deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dell'estratto del presente avviso. Non saranno esaminate domande inviate con modalità diverse o a indirizzi di posta elettronica diversi o a sedi diverse da quelle indicate nelle istruzioni allegate al presente avviso, del quale costituiscono parte integrante.



L'Avvocato Generale dello Stato

3. Alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

4. Entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al comma 2, effettuata la necessaria istruttoria, l'Avvocato Distrettuale trasmette all'Avvocatura Generale le domande ricevute, ciascuna corredata da una propria attestazione contenente:

- l'indicazione del periodo in cui l'interessato ha svolto la pratica presso l'Avvocatura Distrettuale (indicando altresì eventuali periodi di sospensione o interruzione);
- l'indicazione del numero dei giorni di pratica complessivamente svolti, compresi tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017;
- la dichiarazione che non risultano gravi ed ingiustificati elementi negativi di valutazione del rendimento individuale del tirocinante.

5. In alternativa, nel trasmettere la domanda all'Avvocatura Generale, l'Avvocato Distrettuale indica le ragioni per le quali ritenga che la stessa non meriti accoglimento.

6. In relazione alle domande presentate presso la sede dell'Avvocatura Generale, l'attestazione di cui al comma 4 è prodotta dal Segretario Generale.

7. L'accoglimento o il diniego sono disposti con decreto motivato del Segretario Generale, da comunicarsi all'interessato entro 90 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4. Il decreto di accoglimento quantifica l'importo lordo assegnato a titolo di borsa di studio.

8. In caso di accoglimento l'Avvocatura Generale, contestualmente alla comunicazione di cui al comma 7, invia all'interessato l'atto di concessione della somma riconosciuta a titolo di borsa di studio, compilato secondo il modello allegato al presente avviso (All. 2). Il documento deve essere firmato per accettazione dal beneficiario e restituito all'Avvocatura Generale entro il termine di 10 giorni dalla data di ricezione.

9. L'Avvocatura Generale, entro 60 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 8, secondo periodo, trasmette ai competenti Uffici del Ministero dell'economia e delle finanze la documentazione necessaria all'integrazione dello stanziamento del pertinente capitolo di spesa. Nei 60 giorni successivi



L'Avvocato Generale dello Stato

all'integrazione del capitolo, procede al pagamento dell'importo riconosciuto ed accettato. In caso di ritardo nel pagamento non sono dovuti interessi.

9. Alla procedura si applica la disciplina in materia di soccorso istruttorio, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990. In caso di soccorso istruttorio, il termine di conclusione del procedimento è sospeso, in conformità all'articolo 2, comma 7, della citata legge n. 241/1990, fino alla data di ricevimento delle informazioni richieste e comunque per non oltre 30 giorni.

Art. 5

1. Costituiscono cause di decadenza dalla borsa di studio la mancanza, accertata anche mediante controlli successivi, di uno dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente decreto, nonché l'accertamento di dichiarazioni false ovvero mendaci. In tali casi, si procederà alla revoca della borsa di studio.

2. Qualora all'esito di un riesame anche d'ufficio risultino errori nella quantificazione dei giorni complessivi di svolgimento della pratica o nella quantificazione della quota giornaliera di partecipazione di cui all'articolo 3, comma 2, si procederà alla revoca della borsa di studio limitatamente alle somme eccedenti il dovuto.

3. In caso di revoca totale o parziale della borsa, il beneficiario è tenuto a restituire le somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi.

Art. 6

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679 "*Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati*" e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per l'espletamento delle attività amministrative relative al presente Avviso.

2. L'Amministrazione adotterà le misure necessarie a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

3. L'invio della domanda di cui all'articolo 4 del presente decreto comporta esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali.



L'Avvocato Generale dello Stato

Art. 7

1. Il presente decreto ed i relativi allegati sono resi disponibili, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella sezione "amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Avvocatura dello Stato.

2. Gli atti di concessione di valore superiore a mille euro sono pubblicati nella sezione "amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 26, commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Art. 8

1. Avverso il presente Avviso può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del suo estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Allegati

All. 1 domanda di concessione

All. 2 atto di concessione/accettazione del contributo

L'AVVOCATO GENERALE
(Avv. Gabriella Palmieri Sandulli)

**GABRIELLA
PALMIERI**

Firmato digitalmente da
GABRIELLA PALMIERI
Data: 2022.02.24 14:29:05
+01'00'

Domanda di assegnazione borsa di studio

Il/La sottoscritt _____ dott. _____

Nato/a a _____ Prov. _____ il _____

residente in _____ Prov. _____

in Via _____ n. _____

C.F. _____

PEO _____

PEC _____

Cell. _____

IBAN _____

chiede

l'assegnazione della borsa di studio di cui al decreto dell'Avvocato Generale dello Stato
n. 36 del 24 febbraio 2022 pubblicato in estratto nella G.U.

n.30 4^a Serie Speciale Concorsi ed Esami, recante Avviso pubblico per l'assegnazione di
borse di studio per la pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato.

A tal fine, sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica nr. 28 dicembre 2000, n. 445 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, dichiara:

a)

- di essere stato iscritto nel registro dei praticanti avvocati presso il consiglio dell'ordine degli avvocati di _____ e di aver svolto la pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato – Sede di _____ dal _____ al _____

[Indicare la data effettiva di inizio del tirocinio (anche se antecedente al 1° gennaio 2015) e la data effettiva di conclusione (anche se successiva al 31 dicembre 2017)]

oppure

in caso di tirocinio svolto presso diversi consigli dell'ordine e diverse sedi dell'Avvocatura:

di essere stato iscritto nel registro dei praticanti avvocati presso i consigli dell'ordine degli avvocati di:

- _____ (dal _____ al _____)
- _____ (dal _____ al _____)
- _____ (dal _____ al _____)

e di aver svolto la pratica forense presso le seguenti Sedi dell'Avvocatura dello Stato:

- _____ (dal _____ al _____)
- _____ (dal _____ al _____)
- _____ (dal _____ al _____)

e di avere conseguentemente svolto la pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato complessivamente dal _____ al _____

[Indicare la data effettiva di inizio del tirocinio (anche se antecedente al 1° gennaio 2015) e la data effettiva di conclusione (anche se successiva al 31 dicembre 2017)]

b)

di avere svolto il tirocinio senza interruzioni;

oppure

di aver interrotto il tirocinio:

- dal _____ al _____
- dal _____ al _____
- dal _____ al _____

c)

che a proprio carico non sono stati contestati elementi negativi di valutazione del rendimento individuale nel corso del tirocinio

oppure

che a proprio carico sono stati contestati i seguenti elementi negativi di valutazione del rendimento individuale nel corso del tirocinio

Allega:

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità

Ulteriore documentazione allegata ai fini di prova:

- certificato di tirocinio svolto presso l'Avvocatura dello Stato
 copia del libretto della pratica forense vidimato dal Consiglio dell'Ordine
 attestazione del Consiglio dell'ordine
 attestazioni del dominus
 altro (indicare elenco dei documenti):

Ulteriori informazioni

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. L'invio della domanda comporta esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Luogo , data

Firma leggibile

VISTI

- il D.A.G. in data 24 febbraio 2022 n. 36, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^a Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 30 del 15 aprile 2022, con il quale è stata regolamentata la concessione della borsa di studio per il tirocinio per l'accesso alla professione forense svolto presso l'Avvocatura dello Stato nel periodo 1° gennaio 2015 – 31 dicembre 2017, ai sensi dell'art. 9, comma 4, secondo periodo, del decreto – legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- la domanda di partecipazione presentata dal dott./dott.ssa _____ in data _____;
- il decreto del Segretario Generale dell'Avvocatura dello Stato con il quale è stata accolta la predetta domanda, ed è stata riconosciuta al/alla richiedente una borsa di studio di importo lordo pari ad euro _____, proporzionale ai giorni di pratica forense svolta presso l'Avvocatura dello Stato;

CONCEDE

Al dott./dott.ssa _____ [Nome, Cognome e CF] (da qui in avanti "Beneficiario"), una borsa di studio di importo lordo pari ad euro _____ per la pratica forense svolta presso l'Avvocatura dello Stato dal _____ al _____, che verrà accreditata sull'IBAN indicato nella domanda di partecipazione.

Con la firma del presente atto di concessione il Beneficiario accetta senza riserva alcuna tale somma a titolo di borsa di studio per il periodo di pratica forense svolto presso l'Avvocatura dello Stato.

Il Beneficiario si impegna a restituire controfirmato il presente atto all'Avvocatura Generale dello Stato all'indirizzo di posta elettronica _____ entro il termine di 10 giorni dalla sua ricezione.

Il Beneficiario dichiara di essere consapevole che in caso di dichiarazioni false ovvero mendaci, o nell'ipotesi di errata quantificazione dei giorni complessivi di svolgimento della pratica forense, sarà tenuto rispettivamente alla restituzione delle somme indebitamente percepite o di quelle eccedenti il dovuto, maggiorate degli interessi, salvo il diritto dell'Avvocatura dello Stato al risarcimento del danno.

Il Segretario Generale

Il Beneficiario
